che creda di pagare più di quello che le spetta secondo questa legge, essa si farà viva e promuoverà con ogni diligenza la costituzione del consorzio, nel quale, fatta la classificazione dei beni, essi verrebbero a pagare meno di quello che pagano.

Nella situazione attuale in cui nessuno paga in alcuna maniera, nessuno ha interesse di promuovere la formazione del consorzio, ed in fatti di nessun consorzio si è promossa la formazione dalla pubblicazione della legge del 1865.

Sono però certo che, sancita la legge che oggi discutiamo, se si verificherà una differenza sensibile nel contributo degl'interessati per rispetto al benefizio che ricevono dalle opere di difesa, essi saranno solleciti di curare la costituzione dei consorzi, perchè vi avranno interesse.

Non può dirsi che spetti al Governo di prendere l'iniziativa dei consorzi. Sieno questi comunali, sieno provinciali, sieno interprovinciali l'iniziativa spetta sempre agl'interessati. Secondo che i consorzi sono di queste diverse specie, diverse sono le autorità chiamate a pronunziare per la loro costituzione, salvo il richiamo all'autorità superiore, la quale decide in ultima istanza; ma in ogni caso l'iniziativa spetta agl'interessati, e ciò a tenore degli articoli 108 e 110 della legge che l'onorevole preopinante certamente conosce.

Un terzo quesito che mi fa l'onorevole preopinante riguarda la spesa per la compilazione dei nuovi catasti (*cabrei*) che si andranno a costituire.

Egli mi ha domandato: a carico di chi andrà la spesa per la compilazione di questi *cabrei?* È evidente che non può andare che a carico del consorzio, cui questi catasti sono destinati, al cui servizio, per il cui vantaggio questi catasti saranno fatti.

In fine egli domanda se nella costituzione dei consorzi l'assemblea degl'interessati non si troverà in numero, chi deciderà? Veramente la legge delle opere pubbliche a questo proposito tace; ma quando si tratta di sapere come le adunanze degl'interessati devono deliberare allorchè non sono in numero, vi sono i principii generali ai quali si ricorre e che valgono tanto quanto la legge scritta.

Io potrei in proposito appellarmi anche all'articolo 118 della legge che ha sottoposte tutte le deliberazioni delle assemblee consorziali e delle loro deputazioni alle prescrizioni della legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, se con speciali statuti e regolamenti non si provvede altrimenti. Ora, se i Consigli comunali, quando siano convocati ripetutamente, non si trovano nel numero legale, possono anche deliberare qualunque sia il numero dei presenti, tanto più potranno deliberare le assemblee degli interessati se non saranno così numerose come il loro interesse dovrebbe loro dettare.

Ma per voler anche supplire forse in certa parte al bisogno di provvedere a questa lacuna della legge, non sarà inopportuno di aggiungere alla fine di essa un articolo che dia al Governo la facoltà di fare un regolamento che determini le forme ed i modi per la costituzione dei consorzi.

Io mi riservo di fare questa proposta se la Commissione si trova d'accordo con me sulla necessità di provvedere anche a questo bisogno.

BERNINI. Riconosco benissimo che i conti dello Stato non possono essere sindacati da autorità consorziali e provinciali, ma ciò non toglie che ad esse ne sia data analoga comunicazione ed accetto, se ho bene inteso, la dichiarazione fatta in questo senso dal ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Spaventa disse in secondo luogo che la costituzione dei consorzi deve eseguirsi dagli interessati.

Non sono troppo pratico in questa materia, ma, se bene interpreto l'articolo 110 della legge sui lavori pubblici, parmi sia in esso riservata al solo Ministero la facoltà di costituire i consorzi interprovinciali. Ed è questo che mi interessa. Dissi che, quanto ai consorzi entro la provincia, non mi preoccupo, perchè spero che le provincie vi provvederanno in modo conveniente. Per i consorzi interprovinciali, invece, persisto a ritenere che tocchi al Governo di pensare alla loro costituzione, ed insto perciò perchè sia il più presto possibile provveduto per un equo riparto delle contribuzioni fra i consorziati.

Ecco il solo motivo pel quale desiderava di conoscere le idee del Governo e le norme che intendeva adottare in tale oggetto.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Spetta agli interessati. Colui che pronuncia la costituzione dei consorzi è il Ministero, ma coloro che iniziano sono gli interessati.

E ci sono degli esempi. Nel Veneto recentemente vi sono state delle assemblee appartenenti a diverse provincie; l'atto di convocazione è venuto dal Ministero, ma la domanda di voler essere convocati parte dagli interessati.

BERNINI. Ebbene, per la costituzione dei consorzi interprovinciali deve essere fatta domanda da tutti e singoli gli interessati, o basta che sia fatta da un comune o da una provincia?

Mi spiace davvero la terza dichiarazione del signor ministro, e parmi non ragionevole nè giusto che la spesa del cabreo debba per intero essere sostenuta dai consorzi.

Se è vero che il cabreo serve e allo Stato e alla